




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2893-A

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo e proroga delle missioni internazionali

(D.L. n. 7/2015 – Modifiche approvate dalle Commissioni riunite II e IV)

N. 202 – 25 marzo 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2893-A

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo e proroga
delle missioni internazionali

(D.L. n. 7/2015 - Modifiche approvate dalle Commissioni riunite II e IV)

N. 202 – 25 marzo 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2893-A

Titolo breve: Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Iniziativa: governativa

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: Commissioni riunite II e IV

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: Assemblea

Oggetto: testo A e fascicolo n. 1 degli emendamenti

INDICE

ARTICOLO 3, COMMI DA 3-BIS A 3 QUINTES	- 3 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMI, MUNIZIONI E MATERIALI ESPLODENTI.....	- 3 -
ARTICOLO 5, COMMA 1	- 4 -
OPERAZIONE TERRA DEI FUOCHI	- 4 -
ARTICOLO 5, COMMA 2	- 5 -
COPERTURA FINANZIARIA	- 5 -
POTENZIAMENTO DEL DISPOSITIVO AERONAVALE DI SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEL MEDITERRANEO CENTRALE	- 5 -
ARTICOLO 5, COMMI 3-TER, 3-QUATER E 3-QUINTES	- 6 -
ASSUNZIONI NELL'ARMA DEI CARABINIERI	- 6 -
ARTICOLO 9, COMMA 3	- 8 -
BANCA DATI CONDIVISA DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO	- 8 -
ARTICOLO 9, COMMA 4	- 8 -
COMPETENZE PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA	- 8 -
ARTICOLO 13	- 9 -
RIDUZIONE E SOPPRESSIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FF.AA. E DELLE FORZE DI POLIZIA IN AFRICA.....	- 9 -
ARTICOLO 14, COMMA 6-BIS	- 10 -
FREQUENZA DI CORSI DA PARTE DI PERSONALE MILITARE STRANIERO	- 10 -
ARTICOLO 18, COMMA 4	- 10 -
TIROCINI CURRICOLARI PRESSO UFFICI ALL'ESTERO	- 10 -
ARTICOLO 18, COMMA 9	- 11 -
INCREMENTO AUTORIZZAZIONE DI SPESA	- 11 -
ARTICOLO 19, COMMA 2-BIS	- 12 -
PERSONALE DEL MAECI IMPIEGATO PRESSO IL SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA.....	- 12 -
ARTICOLO 20, COMMA 5-BIS	- 12 -
PROCURATORI AGGIUNTI DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO	- 12 -
ARTICOLO 20, COMMA 6	- 13 -
(COPERTURA FINANZIARIA).....	- 13 -

PREMESSA

Il provvedimento dispone la conversione del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il sistema bancario e per gli investimenti.

La Commissione Bilancio ha già esaminato - nella seduta del 11 marzo 2015 - il testo iniziale del provvedimento.

Si ricorda che su tale testo è stata predisposta la Nota di verifica n. 193 del 11 marzo 2015.

Le Commissioni di merito, nella seduta del 24 marzo 2015, hanno concluso l'esame in sede referente, apportando modifiche al testo. Risulta corredato di relazione tecnica esclusivamente l'art. 5, comma 3-*quinquies*, introdotto con un emendamento del Governo¹.

Si ricorda che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nella presente Nota sono prese in esame le sole modifiche approvate dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 3, commi da 3-*bis* a 3-*quinquies*

Disposizioni in materia di armi, munizioni e materiali esplosivi

Le norme² modificano la disciplina relativa al sistema di tracciabilità informatica degli esplosivi civili, di cui al D.lgs. n. 8/2010. In particolare, - a fronte del vigente assetto che prevede che le imprese siano tenute ad utilizzare il sistema informatico GEA del Ministero dell'interno o, in alternativa, propri sistemi di gestione dati in grado, comunque, di interfacciarsi, con oneri di collegamento a loro carico delle medesime imprese, con il sistema GEA - si rende facoltativo per le imprese l'impiego di GEA. Le stesse sono quindi obbligate a dotarsi di un sistema di raccolta e gestione dati proprio (commi 3-*bis* - 3-*quater*).

Viene, inoltre, stabilito che dall'attuazione delle disposizioni introdotte non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 3-*quinquies*).

Al riguardo, andrebbe acquisita conferma che, secondo quanto indicato dalla clausola introdotta al comma 3-*quinquies*, l'adozione del nuovo sistema di tracciabilità informatica

¹ Emendamento del Governo 5.100

² Emendamento del Governo 3.100

degli esplosivi civili possa avvenire in condizioni di neutralità finanziaria e, pertanto, in assenza di oneri per il bilancio dello Stato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la lettera *b)* del comma 3-*ter* si limita a modificare il primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 8 del 2010, senza prevedere, rispetto alla disposizione attualmente vigente, che il sistema di raccolta dei dati delle imprese operanti nel settore degli esplosivi per uso civile sia collegato al sistema GEA. Appare quindi opportuno che il Governo chiarisca le ragioni per le quali non si è proceduto alla soppressione del secondo periodo del medesimo comma 2, che reca una clausola di neutralità finanziaria volta a specificare che agli oneri per il collegamento al sistema GEA provvedono le imprese consorziate.

ARTICOLO 5, comma 1

Operazione terra dei fuochi

La norma³ prevede che, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica, il piano di impiego del personale militare nell'Operazione terra dei fuochi - nel limite del contingente massimo di unità complessivamente previste per l'Operazione strade sicure - possa essere rafforzato portando il relativo contingente massimo di impiego da 200 a 300 unità.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che la possibilità di impiegare nell'Operazione terra dei fuochi 100 unità in più, rispetto al limite massimo attualmente previsto, avvenga nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel quadro del complessivo limite di unità impiegabili nell'Operazione strade sicure, all'interno della quale l'Operazione terra dei fuochi è ricompresa. In proposito appare opportuno acquisire una conferma del Governo.

³ Emendamento del Relatore 5.4

ARTICOLO 5, comma 2

Copertura finanziaria

La norma modifica la clausola di copertura degli oneri, pari a 14.830.629 euro nell'anno 2015, prevista, nel testo originario del decreto-legge, a valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989. In particolare, la disposizione prevede che ai suddetti oneri si faccia fronte mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nelle missioni «ordine pubblico e sicurezza», quanto a 5 milioni di euro, «soccorso civile», quanto a 4 milioni di euro, e «fondi da ripartire», quanto a euro 5.830.629.

Al riguardo, si osserva che tale copertura, configurandosi come una mera riduzione di stanziamenti di bilancio, non appare pienamente conforme al dettato dell'articolo 17 della legge di contabilità n. 196 del 2009. In particolare, la disposizione presenta alcune criticità connesse alla mancata indicazione – desumibile solo dalla numerazione delle missioni – dello stato di previsione (Ministero dell'interno) nel quale sono iscritte le risorse utilizzate, del carattere rimodulabile delle dotazioni finanziarie ridotte, nonché della natura di parte corrente o di conto capitale delle suddette risorse. Data la natura di parte corrente degli oneri di personale, tale ultimo chiarimento appare necessario al fine di non incorrere in una dequalificazione della spesa, vietata ai sensi della vigente normativa contabile. Su tali aspetti, appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 5, comma 3-bis

Potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza del Mediterraneo centrale

La norma⁴ autorizza fino al 30 settembre 2015 la spesa di **euro 40.453.334** per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza del mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla disposizione si provvede per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1240, della legge n. 296/2006 (Fondo missioni internazionale).

La **relazione tecnica** pervenuta nel corso dell'esame in sede referente afferma che l'onere (euro 40.453.334 fino al 30 settembre 2015) è configurato come limite massimo di spesa.

⁴ Emendamento del Governo 5.100 e Scanu sub. 0.5.100.2 (nuova formulazione)

Per la quantificazione dell'onere complessivo la RT fornisce la seguente tabella riepilogativa, che dà conto dell'incidenza delle spese di personale, di funzionamento ed *una tantum*.

(euro)

Potenziamento dispositivo aeronavale per la sorveglianza e la sicurezza nel Mediterraneo centrale	
Riepilogo	Per 164 giorni
Oneri di personale	7.722.410
Oneri di funzionamento	32.730.924
Oneri <i>una tantum</i>	0
Totale oneri	40.453.334

La RT fornisce quindi gli elementi di dettaglio relativi alle predette voci di spesa⁵.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo il maggior onere limitato all'entità della spesa autorizzata e tenuto conto che la RT fornisce gli elementi alla base della stessa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione, nella misura di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel mediterraneo centrale, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006, si segnala che la stessa, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, presenta, per l'anno 2015, le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 5, commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies

Assunzioni nell'Arma dei carabinieri

La norma⁶ autorizza l'Arma dei Carabinieri ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi Carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi Carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiamo concluso la ferma di quattro anni quale volontario nelle Forze Armate (VFP 4) (comma 3-ter).

Le assunzioni sono effettuate in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 190/2014, in base al quale per l'anno 2015 le assunzioni nei corpi di polizia devono

⁵ Cfr RT allegata all'emendamento del Governo 5.100

⁶ Emendamento Verini 5.80

avvenire, salvo alcune eccezioni specificatamente indicate, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015. Le assunzioni devono tuttavia essere disposte nel rispetto dei limiti fissati a normativa vigente per il *turn over* nei corpi di polizia⁷ (comma 3-*quater*).

Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese non rimodulabili iscritte nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» programma «Approntamento impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza», dello stato di previsione del Ministero della difesa (comma 3-*quinqües*).

Al riguardo si rileva che la norma determina un onere di cui non viene fornita la quantificazione. Appare pertanto necessario che il Governo indichi la misura dell'onere recato dalla norma e gli elementi posti alla base della relativa stima.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 3-*quinqües*), si segnala che la disposizione non quantifica gli oneri derivanti dall'anticipo al 15 aprile 2015 dell'assunzione di 150 allievi carabinieri. La copertura prevista prevede la riduzione delle spese non rimodulabili, iscritte nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio», programma «approntamento impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza», dello stato di previsione del Ministero della difesa. Tale copertura, non specificando le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione e non prevedendo una eventuale riprogrammazione straordinaria delle spese relative agli stanziamenti iscritti nella predetta missione, non appare conforme alle modalità di copertura previste dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Si segnala, infine, che data la natura di parte corrente delle spese connesse al pagamento degli stipendi derivanti dalla disposizione, andrebbe specificata la natura di parte corrente delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo al fine di non dare luogo ad una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 5-*bis*

Impiego di carburanti sottoposti a sequestro per le esigenze degli organi di Polizia

La norma⁸ prevede che l'autorità giudiziaria possa affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione o alla

⁷ Limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del DL 112/2008, espressamente richiamato dal testo.

⁸ Emendamento del Governo 5.080 e Rizzo subemendamento 0.5.080.1 (nuova formulazione)

lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici o irregolarità nella circolazione⁹. In caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto viene corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni speciali di settore.

Si evidenzia che la norma in esame riproduce in termini sostanzialmente identici il contenuto di un emendamento governativo al disegno di legge di stabilità 2015 (Em. 3.2000) presentato nel corso dell'esame in terza lettura alla Camera e non confluito nel testo della legge di stabilità 2015 approvato in via definitiva.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 9, comma 3

Banca dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

La norma¹⁰ prevede che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo acceda alle banche dati, dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Al riguardo, in assenza di ulteriori elementi di valutazione, appare opportuno che il Governo chiarisca che l'accesso da parte del Procuratore nazionale alle banche dati riferite alle procure distrettuali possa avvenire in condizioni di neutralità finanziaria, senza la necessità di implementare le suddette basi dati con nuove dotazioni hardware o applicative.

ARTICOLO 9, comma 4

Competenze Procuratore nazionale antimafia

La norma¹¹ integra l'art. 371-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale che – nella formulazione risultante dalla novella contenuta all'art. 9, comma 4, del testo originario del DL in esame – prevede che il procuratore nazionale antimafia, in relazione ai procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis* (associazione di tipo mafioso, contraffazione, schiavitù, ecc.), disponga della direzione investigativa antimafia e dei

⁹ Ai sensi, rispettivamente degli artt. 40 e 49 del D.lgs. 504/1995

¹⁰ Emendamento Rabino Mariano 9.3

¹¹ Emendamento Rabino 9.3

servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisca direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

Con la modifica in esame, si prevede che il procuratore, in relazione ai procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51, comma 3-*quater* (delitti con finalità di terrorismo), si avvalga altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisca direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l'avvalimento riguardi lo svolgimento di attività assegnate alle strutture in questione.

ARTICOLO 13

Riduzione e soppressione di autorizzazioni di spesa per missioni internazionali delle FF.AA. e delle Forze di Polizia in Africa

Le modifiche¹² approvate prevedono:

- la riduzione da **1.348.239** a **92.998 euro** dell'autorizzazione di spesa relativa alla missione EUBAN-Libya, di cui al comma 1, ricalibrandone la durata dal 30 settembre al 14 febbraio 2015;
- la soppressione del comma 2, che, nel testo originario, autorizza la spesa di **4.364.181, euro** fino al 30 settembre 2015 per la proroga della missione della Guardia di finanza in Libia;
- la rimodulazione del termine di durata della missione EUFOR RCA, di cui al comma 6, che viene anticipato dal 30 settembre al 31 marzo 2015;
- la riduzione da **448.766** a **147.945 euro** dell'autorizzazione di spesa relativa alla missione EMOCHM-Mozambico, di cui al comma 7, la cui durata viene ridotta anticipando il termine di conclusione dal 30 settembre al 31 marzo 2015.

Viene, inoltre, corrispondentemente modificata la norma di copertura di cui all'art. 20, comma 6.

Al riguardo, si rileva l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione sottostanti le riduzioni e le soppressioni di spesa previste dalla norma in esame.

¹² Emendamento del Governo 13.100

ARTICOLO 14, comma 6-bis

Frequenza di corsi da parte di personale militare straniero

La norma¹³ autorizza, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari.

Viene conseguentemente riformulato il successivo articolo 20, comma 6, al fine di incrementare la quantificazione degli oneri complessivamente recati da una serie di articoli (fra cui quello in esame) e di adeguare la relativa copertura.

Al riguardo, pur rilevando che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata, andrebbero forniti i dati posti alla base della stessa.

ARTICOLO 18, comma 4

Tirocini curriculari presso uffici all'estero

La norma¹⁴ integra la previsione del testo originario relativa al Fondo per la promozione della candidatura italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La costituzione di tale Fondo è prevista dal testo originario con ammontare non predeterminato, ma nell'ambito di un finanziamento complessivo (2.300.000 euro), destinato anche ad altre finalità.

Le modifiche in esame prevedono che il Fondo abbia una dotazione di 500.000 euro e che possa essere utilizzato anche per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero promossi da università¹⁵. Prevedono inoltre che al tirocinante spetti un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva di 300 euro mensili. La quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari.

Al riguardo, andrebbe preliminarmente confermato che – come sembra desumersi dal testo – la dotazione del Fondo di 500.000 euro debba intendersi inclusa nella complessiva autorizzazione di spesa (di 2.300.000 euro) prevista dal comma 4. In tal caso, andrebbe

¹³ Emendamento Villecco Calipari 14.7

¹⁴ Emendamento Marazziti 18.50.

¹⁵ O promossi da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché da enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (di cui alla legge 948/1982).

comunque chiarito se le rimanenti risorse siano sufficienti per le finalità già previste dal testo originario della disposizione (partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della Nato; contributi al Tribunale speciale della Nazioni Unite per il Libano).

Andrebbe inoltre chiarito se il cofinanziamento di programmi di tirocinio possa essere effettuato esclusivamente a valere sulla predetta dotazione del Fondo ovvero anche utilizzando risorse ulteriori. In tal caso, al fine di escludere effetti onerosi, andrebbero indicate le amministrazioni competenti e le risorse a carico delle quali si prevedono tali esborsi. Analogo chiarimento andrebbe acquisito con riferimento al rimborso di 300 euro mensili per i tirocinanti. Infatti, nel caso in cui la possibilità di corrispondere il rimborso fosse subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse nell'ambito del Fondo, tale previsione si intenderebbe circoscritta entro un limite massimo di spesa. In caso contrario, andrebbe specificato il numero previsto di tirocinanti al fine di individuare l'onere complessivo e le necessarie fonti di finanziamento. Ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti anche in merito all'allineamento temporale tra le spese in questione e le risorse del Fondo, che hanno una durata limitata fino al 30 settembre 2015.

ARTICOLO 18, comma 9

Incremento autorizzazione di spesa

La modifica¹⁶ incrementa da **1.372.327 a 1.438.207 euro** l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 18, comma 9, relativa all'invio in missione o in viaggio di servizio di personale degli Esteri in aree di crisi, alla partecipazione dello stesso alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto del personale degli Esteri inviato in località non coperte da rappresentanza diplomatico-consolare.

Viene, inoltre, corrispondentemente modificata la norma di copertura di cui all'art. 20, comma 6.

Al riguardo, si rileva l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi quantificazione sottostanti l'incremento dell'autorizzazione di spesa previsto. Ciò anche in considerazione

¹⁶ Emendamento del Relatore 18.40

delle molteplici finalità cui è destinata l'autorizzazione di spesa in riferimento, che non consentono di individuare la destinazione specifica dell'incremento di spesa autorizzato.

ARTICOLO 19, comma 2-bis

Personale del MAECI impiegato presso il Servizio europeo per l'azione esterna

Normativa vigente: l'art. 4, comma 1, del DL n. 1/2010, prevede che il Ministero degli esteri possa mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a 50 funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.

L'art. 23-bis del D.lgs. n. 165/2001, prevede, altresì, che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale.

La norma¹⁷, dispone che nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del DL n. 1/2010 e dall'art. 23-bis del D.lgs. n. 165/2001 il Ministero degli affari esteri possa collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica nell'ambito dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, con le modalità e per gli effetti ivi previsti. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo.